

Easy Plan – Codice Tariffa: 0757

Le presenti Condizioni Generali di Assicurazione sono aggiornate alla data del 01 gennaio 2019

PREMESSA

Le presenti Condizioni Generali disciplinano la Polizza a vita intera e a Premio Unico Ricorrente, denominata **Easy Plan** (di seguito il “Contratto”), le cui prestazioni sono direttamente collegate alla Gestione Interna Separata denominata “GESTIRIV” e/o ai Fondi Assicurativi Interni di tipo Unit Linked. È altresì offerta la possibilità al Contraente di effettuare in qualsiasi momento dei Versamenti Integrativi trascorsi 12 mesi dalla Data di Decorrenza del Contratto e a condizione che siano stati pagati tutti i Premi Unici Ricorrenti previsti dal piano fino a quel momento.

L’Impresa, a fronte del pagamento del Premio Unico Ricorrente e degli eventuali Versamenti Integrativi, corrisponde le prestazioni previste al successivo articolo 1 “PRESTAZIONI IN FORMA DI CAPITALE”.

1. PRESTAZIONI IN FORMA DI CAPITALE

Le prestazioni a carico dell’Impresa consistono, alternativamente:

- in una prestazione in caso di decesso dell’Assicurato, come specificato al successivo articolo 1.1 “PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO DELL’ASSICURATO”;
- in una prestazione in caso di vita dell’Assicurato, ottenibile mediante richiesta di Riscatto Totale del Contratto, come specificato al successivo articolo 1.2 “PRESTAZIONE IN CASO DI VITA DELL’ASSICURATO”.

Ai sensi del Regolamento Isvap n. 38 del 3 giugno 2011, la movimentazione di importi in entrata e in uscita dalla gestione Separata GESTIRIV è soggetta a specifici limiti deliberati dall’Organo Amministrativo dell’Impresa in funzione della dimensione della gestione stessa. Tali limiti sono riferiti a movimentazioni attuate mediante contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2012 da un unico contraente o da più contraenti collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi. In caso di superamento dei predetti limiti le condizioni applicabili verranno regolate con apposita appendice di contratto.

1.1 Prestazione in caso di decesso dell’Assicurato

In caso di decesso dell’Assicurato l’Impresa corrisponde ai Beneficiari il Capitale Caso Morte, determinato come segue:

- il Capitale Caso Morte riferito ai Fondi Assicurativi Interni è pari al Controvalore del numero complessivo delle Quote, vale a dire al prodotto del Valore Unitario delle stesse alla Data di Disinvestimento per il numero delle Quote possedute alla medesima data, aumentato di un importo percentuale pari all’1,00% applicato allo stesso controvalore.
- il Capitale Caso Morte riferito alla Gestione Interna Separata, è pari al Capitale Assicurato investito nella Gestione Interna Separata rivalutato fino al momento del decesso, vale a dire pari alla somma dei Premi Investiti in tale gestione e rivalutati fino alla Data di Disinvestimento.

La Data di Disinvestimento coincide con il primo Giovedì successivo al ricevimento, da parte dell’Impresa, della richiesta della prestazione corredata dalla relativa documentazione prevista. Nel caso in cui tale richiesta arrivi all’Impresa di Giovedì, il disinvestimento verrà effettuato il Giovedì successivo.

La richiesta di pagamento dovrà pervenire per iscritto all’Impresa.

L’Impresa, al solo fine di agevolare l’effettuazione della richiesta di pagamento e a titolo di servizio alla clientela, mette a disposizione presso l’Intermediario e nel proprio sito istituzionale (<https://www.axa.it/area-sinistri>) un fac-simile del Modulo di Richiesta Liquidazione completo delle informazioni che devono essere necessariamente fornite.

1.2 Prestazione in caso di vita dell'Assicurato

La prestazione in caso di vita dell'Assicurato, a carico dell'Impresa, si ottiene mediante la richiesta di Riscatto Totale del Contratto da parte del Contraente, come meglio indicato al successivo articolo 13 "RISCATTO".

L'ammontare della prestazione è pari al Capitale Assicurato investito nella Gestione Interna Separata e rivalutato alla Data di Disinvestimento e/o al Controvalore, alla stessa data, del numero totale delle Quote dei Fondi Assicurativi Interni attribuite al Contratto (Riserve Matematiche) al netto delle Penalità di Riscatto, ove previste, indicate al successivo articolo 13 "RISCATTO".

La Data di Disinvestimento coinciderà con il primo Giovedì successivo alla data di ricevimento, da parte dell'Impresa, della richiesta di Riscatto Totale corredata dalla relativa documentazione. Nel caso in cui tale richiesta arrivi all'Impresa di Giovedì, il disinvestimento verrà effettuato il Giovedì successivo.

Il Riscatto Totale non potrà essere esercitato nel corso dei primi due anni di Durata del Contratto.

Il Riscatto Totale comporta la risoluzione del Contratto e sul capitale liquidato verranno applicate le imposte previste dalla Legge.

L'Impresa, al solo fine di agevolare l'effettuazione della richiesta di pagamento e a titolo di servizio alla clientela, mette a disposizione presso l'Intermediario e nel proprio sito istituzionale (<https://www.axa.it/area-sinistri>) un fac-simile del Modulo di Richiesta Liquidazione completo delle informazioni che devono essere necessariamente fornite.

Relativamente alle somme investite nei Fondi Assicurativi Interni, il Contratto non prevede alcun valore minimo garantito dall'Impresa. La prestazione in caso di Riscatto Totale potrebbe risultare inferiore ai Premi Versati.

1.3 Bonus

In caso di vita dell'Assicurato al termine del periodo di Durata Pagamento Premi è previsto il riconoscimento al Contraente di un Bonus pari al 3,00% della somma dei Premi Unici Ricorrenti versati. Qualora il Contraente modifichi l'importo del Premio Unico Ricorrente pattuito alla data di Decorrenza del Contratto, il Bonus verrà riconosciuto sul cumulo dei Premi Unici Ricorrenti effettivamente versati.

I Versamenti Integrativi non concorrono alla determinazione del Bonus.

Il Bonus verrà riconosciuto esclusivamente a condizione che siano state interamente pagate tutte le annualità di Premio previste dal piano.

Il Bonus sarà riconosciuto direttamente al Contraente, al netto delle imposte previste per Legge e verrà liquidato alla ricorrenza annuale successiva al pagamento dell'ultima annualità di Premio prevista dal piano.

Risulta chiaro che tale Bonus non verrà riconosciuto nei seguenti casi:

- in caso di Riscatto Totale del Contratto nel corso del periodo di Durata Pagamento Premi prima della ricorrenza annuale successiva al pagamento dell'ultima annualità di Premio prevista dal piano;
- in caso di decesso dell'Assicurato nel corso del periodo di Durata Pagamento Premi prima della ricorrenza annuale successiva al pagamento dell'ultima annualità di Premio prevista dal piano.

2. OPZIONE DI RENDITA VITALIZIA

Su richiesta del Contraente, la prestazione dell'Impresa calcolata in seguito alla richiesta di Riscatto Totale potrà essere convertita in una rendita vitalizia avente funzione previdenziale - non riscattabile nel corso della corresponsione della stessa - eventualmente reversibile su una seconda persona, il cui ammontare viene determinato sulla base dei coefficienti per la conversione del capitale in rendita in vigore alla data di richiesta della conversione e previa nomina del secondo vitaliziato nel caso di reversibilità.

I coefficienti in vigore e le condizioni di rivalutazione della rendita sono a disposizione presso la sede dell'Impresa.

3. LIMITI DI ETÀ DELL'ASSICURATO

Perché il Contratto sia valido ed efficace al momento della Conclusione del medesimo l'Assicurato dovrà avere un'età compresa tra 18 e 65 anni.

Al momento della conclusione del Contratto l'età dell'Assicurato sommata alla Durata del Pagamento dei Premi non potrà superare i 75 anni.

L'età assicurativa è determinata considerando la differenza tra la data di Decorrenza del Contratto e la data di nascita dell'Assicurato. Il periodo superiore al semestre viene considerato come anno interamente compiuto.

4. OBBLIGHI DELL'IMPRESA

Gli obblighi dell'Impresa risultano esclusivamente dalla Proposta di Assicurazione, dalle presenti Condizioni Generali di Assicurazione, dal Regolamento della Gestione Interna Separata, dai Regolamenti dei Fondi Assicurativi Interni e dalle eventuali Appendici firmate dall'Impresa stessa.

Per tutto quanto non espressamente qui regolato, valgono le norme di Legge.

5. DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete. Nel caso di dichiarazioni inesatte del Contraente e/o dell'Assicurato, troveranno applicazione le disposizioni degli artt. 1892 e 1893 c.c..

In particolare l'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, della rendita di cui al precedente articolo 2 "OPZIONE DI RENDITA VITALIZIA".

Antiriciclaggio

Il Contraente è tenuto a fornire alla Compagnia tutte le informazioni necessarie al fine dell'assolvimento dell'adeguata verifica ai fini antiriciclaggio. Qualora la Compagnia, in ragione della mancata collaborazione del Contraente, non sia in grado di portare a compimento l'adeguata verifica, la stessa non potrà concludere il contratto o dovrà porre fine allo stesso. Qualora ciò avvenga in corso di contratto troveranno applicazione i costi di cui all'art. 11. In tali ipotesi le somme dovute al Contraente dovranno essere allo stesso versate mediante bonifico a valere un conto corrente intestato al Contraente stesso. In tale ipotesi il trasferimento dei fondi sarà accompagnato da un messaggio che indica alla controparte bancaria che le somme sono versate al Contraente per l'impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti dalla citata normativa antiriciclaggio.

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) e CRS (Common Standard Reporting)

La normativa denominata rispettivamente FATCA (Intergovernmental Agreement sottoscritto tra Italia e Stati Uniti in data 10 gennaio 2014 e Legge n. 95 del 18 giugno 2015) e CRS (Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2015) impone agli operatori commerciali, al fine di contrastare la frode fiscale e l'evasione fiscale transfrontaliera, di eseguire la puntuale identificazione della propria clientela al fine di determinarne l'effettivo status di contribuente estero. I dati anagrafici e patrimoniali dei clienti identificati come fiscalmente residenti negli USA e/o in uno o più Paesi aderenti al CRS, dovranno essere trasmessi all'autorità fiscale locale, tramite l'Agenzia delle Entrate.

L'identificazione avviene in fase di stipula del contratto e deve essere ripetuta in caso di cambiamento delle condizioni originarie durante tutta la sua durata, mediante l'acquisizione di autocertificazione rilasciata dai clienti.

Ogni Contraente è tenuto a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato o rilevato in fase di sottoscrizione del contratto di assicurazione.

La Società si riserva inoltre di verificare i dati raccolti e di richiedere ulteriori informazioni.

In caso di autocertificazione che risulti compilata parzialmente o in maniera errata, nonché in caso di mancata/non corretta comunicazione dei propri dati anagrafici, la società, qualora abbia rilevato indizi di americanità e/o residenze fiscali estere nelle informazioni in suo possesso, assocerà al cliente la condizione di contribuente estero, provvedendo alla comunicazione dovuta.

6. CONCLUSIONE E DECORRENZA DEL CONTRATTO

Il Contratto si intende concluso e decorre il primo Giovedì successivo alla data di sottoscrizione della Proposta di Assicurazione, sempre che il Contraente abbia corrisposto il Premio. Qualora la data di sottoscrizione della Proposta Contrattuale sia un Giovedì, il Contratto si conclude e decorre il Giovedì della settimana successiva.

L'Impresa invierà al Contraente una lettera di conferma che includerà, tra le altre, le seguenti informazioni:

- l'importo del Premio Versato e di quello Investito;
- la data di Decorrenza del Contratto;
- il numero di polizza;
- la data di ricevimento della Proposta di Assicurazione;

relativamente ai Fondi Assicurativi Interni:

- il controvalore dei Premi Investiti espresso in Quote;
- il numero delle Quote attribuite ai Premi Investiti ed il relativo Valore Unitario;
- il giorno a cui tale ultimo Valore Unitario delle Quote si riferisce;

relativamente alla Gestione Interna Separata

- la parte di Premio investita in tale gestione.

7. PREMI

7.1 Premio Unico Ricorrente e modalità di investimento

Il presente Contratto prevede il versamento di Premi Unici Ricorrenti il cui importo è concordato all'atto della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione.

Tale Premio Unico Ricorrente potrà avere cadenza mensile, trimestrale, semestrale o annuale.

L'importo minimo varia in base al frazionamento scelto:

- 75,00 Euro per i versamenti mensili;
- 300,00 Euro per i versamenti trimestrali;
- 600,00 Euro per i versamenti semestrali;
- 1.200,00 Euro per i versamenti annuali.

Il Contraente, all'atto della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione definisce il periodo di Durata del Pagamento dei Premi che non potrà risultare inferiore a 10 anni o superiore a 25 anni.

All'atto della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione l'importo corrisposto dal Contraente dovrà essere almeno pari a 3 mensilità di Premio in caso di frazionamento mensile e pari alla prima rata di Premio in caso di differente scelta di frazionamento.

Il Contraente ha la facoltà di modificare sia la frequenza che l'importo dei Premi Unici Ricorrenti, fermo restando i limiti minimi previsti. Il Contraente potrà richiedere tale modifica in qualsiasi momento, Tale richiesta dovrà pervenire all'Impresa con un preavviso minimo di 90 giorni dalla rispettiva ricorrenza anniversaria della Decorrenza del Contratto. La variazione, pertanto, decorrerà a partire dalla prima ricorrenza anniversaria successiva.

Il Premio Unico Ricorrente potrà essere ripartito indifferentemente sia nei Fondi Assicurativi Interni che nella Gestione Interna Separata, in base alle percentuali di allocazione stabilite dal Contraente all'atto della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione. In ogni caso nella Gestione Interna Separata non potrà essere investita una percentuale superiore al 60% del Premio Unico Ricorrente. Qualora si investa contemporaneamente su più Fondi Assicurativi Interni, è prevista una percentuale minima di investimento del 10%.

Il Contraente ha la facoltà di modificare l'allocazione dei Premi Unici Ricorrenti nei Fondi Assicurativi Interni e nella Gestione Interna Separata, fermo restando i limiti sopra indicati. Il Contraente potrà richiedere tale modifica in qualsiasi momento, Tale richiesta dovrà pervenire all'Impresa con un preavviso minimo di 90 giorni dalla rispettiva ricorrenza anniversaria della Decorrenza del Contratto. La variazione, pertanto, decorrerà a partire dalla prima ricorrenza anniversaria successiva.

La Data di Investimento del Premio Unico Ricorrente nei Fondi Assicurativi Interni selezionati coincide con la data di Decorrenza del Contratto. Il Contratto si intende concluso e decorre il primo Giovedì successivo alla data di sottoscrizione della Proposta di Assicurazione, sempre che il Contraente abbia corrisposto il Premio pattuito e l'Impresa ne abbia la disponibilità (effettivo incasso dei premi) e sempre che abbia ricevuto la Proposta di Assicurazione sottoscritta.

Si precisa che la data di investimento dei premi unici ricorrenti successivo al primo pagati tramite SEPA Direct Debit (SDD) coincide con il primo giovedì successivo al ricevimento da parte dell'Impresa, dell'informazione dell'effettivo incasso dei versamenti.

7.2 Versamenti Integrativi e modalità di investimento

Rientra nella piena facoltà del Contraente, effettuare Versamenti Integrativi in qualsiasi momento trascorsi 12 mesi dalla Data di Decorrenza del Contratto e a condizione che siano stati pagati tutti i Premi Unici Ricorrenti previsti dal piano fino a quel momento.

Tali Versamenti Integrativi non potranno essere di importo inferiore a 1.000,00 Euro e dovranno essere corrisposti all'atto della sottoscrizione del relativo modulo, disponibile presso l'Intermediario. Il cumulo degli importi dei Versamenti Integrativi per ciascuna annualità di polizza non potrà essere superiore a 3 volte il Premio Unico Ricorrente annuo in vigore.

La Data di Investimento di ciascun Versamento Integrativo sarà il primo Giovedì successivo alla data di ricevimento, da parte dell'Impresa, del relativo modulo di Versamento Integrativo a condizione che il pagamento sia regolarmente pervenuto all'Impresa. Qualora la data di ricevimento coincida con un Giovedì, il Versamento Integrativo decorrerà il Giovedì della settimana successiva.

I Versamenti Integrativi potranno essere ripartiti indifferentemente sia nei Fondi Assicurativi Interni che nella Gestione Interna Separata, in base alle percentuali di allocazione stabilite dal Contraente all'atto della sottoscrizione del relativo modulo. In ogni caso sulla Gestione Interna Separata non potrà essere investita una percentuale superiore al 60% del Versamento Integrativo.

Qualora si investa su più Fondi Assicurativi Interni contemporaneamente, è prevista una percentuale minima di investimento del 10% per ognuno di essi.

A seguito della corresponsione del Versamento Integrativo e dell'avvenuto investimento, l'Impresa invierà al Contraente una lettera di conferma contenente le medesime informazioni previste al precedente articolo 6.

7.3 Modalità di pagamento

Il premio deve essere versato dal Contraente all'Impresa in via anticipata all'atto della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione, degli eventuali Versamenti aggiuntivi all'atto della sottoscrizione dell'apposito modulo ed alle ricorrenze stabilite (annuale, semestrale, trimestrale e mensile) e comunque non oltre la morte dell'Assicurato utilizzando esclusivamente i seguenti mezzi di pagamento secondo le modalità di seguito precisate:

- assegno (circolare, bancario o postale) o vaglia (cambiarario, postale o telegrafico), sempre intestato ad AXA Assicurazioni S.p.A. ovvero all'Intermediario ("in qualità di Agente di AXA Assicurazioni S.p.A.") e munito di clausola di non trasferibilità, accettato salvo buon fine;
- bonifico (bancario domestico, estero o postale) per il quale occorre indicare nella causale del bonifico il n° di polizza (se non conosciuto, il n° di proposta), senza spazi;
- bollettino postale da utilizzarsi secondo le modalità previste dalla legge intestato ad AXA Assicurazioni S.p.A. ovvero all'Intermediario ("in qualità di Agente di AXA Assicurazioni S.p.A.");
- moneta elettronica (carta di credito, carta di debito, POS -bancomat-);
- SDD (SEPA Direct Debit) per i premi ricorrenti successivi al primo (obbligatorio in caso di frazionamento mensile). In caso di modifica o di chiusura del conto, al fine di garantire la continuità dei versamenti, il Contraente è tenuto a comunicare all'Impresa la variazione delle coordinate bancarie almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista per il versamento del Premio successivo.

Non è consentito per questo tipo di polizza effettuare pagamenti in contanti (banconote e monete metalliche).

7.4 Sconti

Nell'ambito di specifiche campagne commerciali promosse dalla Compagnia e/o al verificarsi di condizioni particolari ed eccezionali che potrebbero riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sia il Contraente e la relativa situazione assicurativa, sia l'ammontare del premio pagato e i prodotti sottoscritti, l'Impresa di Assicurazione si riserva la facoltà di applicare sconti e/o agevolazioni sui costi dello specifico contratto, evidenziandone l'entità nel medesimo. L'Impresa di Assicurazione si riserva inoltre di determinare sconti e/o agevolazioni applicabili in linea generale ai Contraenti, stabilendone le condizioni oggettive e soggettive.

8. DIRITTO DI RECESSO DAL CONTRATTO

Il Contraente ha diritto di recedere dal Contratto entro trenta giorni dal momento in cui lo stesso è concluso.

Il Recesso deve essere comunicato per iscritto, precisando gli estremi identificativi del Contratto, ed inviato all'Impresa (rif. Ufficio "Contabilità Tecnica - Front Office Agenzie", Corso Marconi 10 - 10125 Torino -TO-) anche tramite l'Intermediario.

L'Impresa rimborserà, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di Recesso, il Premio Versato maggiorato o diminuito, per quanto concerne la parte investita nei Fondi Assicurativi Interni, della differenza fra il Valore Unitario delle Quote alla Data di Disinvestimento ed il Valore Unitario delle stesse alla data di Decorrenza del Contratto, al netto delle spese sostenute per l'emissione del Contratto.

La Data di Disinvestimento coinciderà con il primo Giovedì successivo al ricevimento, da parte dell'Impresa, della richiesta di Recesso. Nel caso in cui l'Impresa riceva tale richiesta di Giovedì, la Data di Disinvestimento sarà il Giovedì successivo.

9. DURATA DEL CONTRATTO

La Durata del Contratto è l'arco di tempo che intercorre tra la data di Decorrenza ed il decesso dell'Assicurato o la data in cui è richiesto il Riscatto Totale. La Durata del Contratto, pertanto non è determinata, né determinabile al momento della sua Conclusione.

Il Contratto, pertanto, si risolve al verificarsi delle seguenti ipotesi:

- in caso di esercizio del diritto di Recesso, entro i trenta giorni decorrenti dalla data di perfezionamento del Contratto;
- in caso di decesso dell'Assicurato;
- in caso di Riscatto Totale richiesto dal Contraente.

10. FONDI A DISPOSIZIONE PER GLI INVESTIMENTI

I Premi Versati dal Contraente nel corso del Contratto verranno investiti, al netto dei Costi di seguito indicati, nei Fondi Assicurativi Interni e/o nella Gestione Interna Separata che l'Impresa mette a disposizione per il presente Contratto, in base alle percentuali di investimento stabilite dal Contraente stesso. Alla data di redazione delle presenti Condizioni Generali di Assicurazione, le possibilità di investimento riguardano:

- 2 Fondi Assicurativi Interni, come meglio descritto al successivo articolo 10.1 "FONDI ASSICURATIVI INTERNI DISPONIBILI";
- un patrimonio a Gestione Interna Separata denominato "GESTIRIV", come meglio descritto al successivo articolo 10.2 "GESTIONE INTERNA SEPARATA GESTIRIV".

10.1 Fondi Assicurativi Interni disponibili

Il Contraente ha la possibilità di allocare i Premi Versati, nel rispetto dei limiti di cui al precedente articolo 7, in funzione del proprio profilo di rischio - rendimento - orizzonte temporale, nei 2 Fondi Assicurativi Interni che l'Impresa mette a disposizione per i sottoscrittori del presente Contratto, di seguito elencati:

- Easy Plan Azionario High Dividend

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

- Easy Plan Obbligazionario Dinamico

Tali Fondi Assicurativi Interni, gestiti secondo uno specifico Regolamento disponibile sul sito www.axa.it, investono gli attivi in OICR organizzati in forma di Fondi Comuni di Investimento e SICAV, che soddisfano le condizioni richieste dalla Direttiva 85/611/CEE così come successivamente modificata ed integrata, ovvero autorizzati secondo il D.Lgs.58 del 24/02/1998 (Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria).

In particolare, i predetti Fondi Assicurativi Interni attuano una politica di investimento in OICR di tipo "multimanager", in quanto vengono selezionati più fondi/comparti di diverse Società di Gestione del Risparmio e SICAV, al fine di ottimizzare ed aumentare la performance degli stessi.

Il Valore Unitario delle Quote di ogni Fondo viene determinato settimanalmente e precisamente ogni Giovedì, dividendo il patrimonio netto per il rispettivo numero di Quote in circolazione il medesimo giorno, entrambi relativi al giorno di riferimento.

Nel caso di Borse Valori chiuse o qualora sopravvengono eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati tali da comportare la sospensione, eliminazione o mancata rilevazione del valore di mercato delle attività sottostanti il Fondo Assicurativo Interno, la quotazione viene effettuata sugli ultimi valori disponibili. Per "Evento di Turbativa dei Mercati" si intende, l'esistenza di una sospensione o limitazione alle contrattazioni sul corrispondente Mercato Borsistico di Riferimento. Per completezza, resta inteso che una limitazione all'orario normale di contrattazione annunciata dal Mercato Borsistico di Riferimento, non costituirà un Evento di Turbativa dei Mercati, al contrario, una limitazione alle contrattazioni dovuta ad una fluttuazione dei prezzi che eccede i livelli permessi dalle autorità competenti costituirà un Evento di Turbativa dei Mercati. Infine, le eventuali disponibilità liquide, sono determinate in base al loro valore nominale.

Il Valore Unitario delle Quote viene pubblicato giornalmente sul sito della compagnia, al netto di qualsiasi onere previsto e riportato al successivo articolo 11.2 "COSTI GRAVANTI SUI FONDI ASSICURATIVI INTERNI".

Il rendiconto annuale della gestione di ogni Fondo Assicurativo Interno sarà sottoposto al giudizio dalla Società di Revisione Contabile.

10.2 Gestione Interna Separata "GESTIRIV"

Il Contraente ha la facoltà di destinare i Premi Versati, nel rispetto dei limiti di cui al precedente articolo 7, in una specifica gestione patrimoniale denominata "GESTIRIV", separata dalle altre attività dell'Impresa e disciplinata da apposito Regolamento disponibile sul sito www.axa.it.

Il risultato di tale Gestione Interna Separata è certificato annualmente dalla Società di Revisione Contabile, che ne attesta la corretta determinazione. Detto risultato viene annualmente attribuito al Capitale Assicurato investito nella Gestione Interna Separata - a titolo di partecipazione agli utili sotto forma di rivalutazione delle prestazioni - al netto di un'aliquota dedotta dal rendimento lordo della Gestione Interna Separata e trattenuta dall'Impresa, come meglio indicato al successivo articolo 11.3 "COSTI GRAVANTI SULLA GESTIONE SEPARATA".

Il beneficio finanziario così attribuito determina la progressiva maggiorazione del Capitale Assicurato investito nella Gestione Interna Separata.

Sulla parte di Premio investito nella Gestione Interna Separata "GESTIRIV" non sono previste garanzie di rendimento. La rivalutazione non potrà quindi essere, in nessun caso, di importo negativo.

11. COSTI

11.1 Costi gravanti sui Premi

11.1.1 Premio Unico Ricorrente

I Premi Versati in forma di Premio Unico Ricorrente sono investiti nella Gestione Interna Separata e/o nei Fondi Assicurativi Interni al netto di un Costo, in percentuale del Premio stesso, pari al 3,00%:

<u>Costo sul Premio unico Ricorrente</u>	<u>3,00%</u>
--	--------------

11.1.2. Versamenti Integrativi

Sui Versamenti Integrativi verrà applicato un Costo in percentuale pari al 2,00%.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Costo percentuale sui Versamenti Integrativi	2,00%
---	--------------

11.2 Costi gravanti sui Fondi Assicurativi Interni

Sui Fondi Assicurativi Interni gravano i seguenti Costi:

- **Commissione di Gestione annuale**, calcolata settimanalmente sul patrimonio netto di ciascun Fondo, nella misura quantificata nella tabella sotto riportata:

Fondo Assicurativo Interno	Commissione di Gestione Annuale
Easy Plan Azionario High Dividend	1,80%
Easy Plan Obbligazionario Dinamico	1,80%

- **Oneri inerenti all'acquisizione ed alla dismissione delle attività di ogni Fondo** ed ulteriori oneri di diretta pertinenza;
- **Spese di amministrazione e custodia** delle attività di ogni singolo Fondo, spese di **pubblicazione** del valore delle Quote, nonché quelle sostenute **per l'attività svolta dalla Società di Revisione** in relazione al giudizio sul Rendiconto annuale di ogni singolo Fondo;
- **Commissioni gravanti sui fondi/comparti sottostanti** al Fondo Assicurativo Interno:
 - **commissioni per la gestione finanziaria**, il cui Costo annuo varia da un **minimo** dello **0,20%** ad un **massimo** del **2,50%**. Qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente, il Costo massimo previsto nel Regolamento potrà essere rivisto, previa comunicazione al Contraente dell'avvenuta variazione e concedendo allo stesso il Riscatto senza penalità;
 - le **eventuali commissioni di Overperformance** applicate e percepite dalle società di gestione dei fondi/comparti.

11.3 Costi gravanti sulla Gestione Interna Separata

Sul rendimento annuale della Gestione Interna Separata l'Impresa tratterrà una percentuale fissa pari all'1,40%.

Costo percentuale annuo trattenuto	1,40%
---	--------------

Qualora il rendimento lordo della Gestione Interna Separata fosse superiore al 6,00%, il valore trattenuto dall'Impresa sarà incrementato dello 0,20% annuo per ogni punto percentuale di rendimento lordo eccedente il 6,00%.

12. SWITCH

Trascorsi 12 mesi dalla data di Decorrenza del Contratto, il Contraente - senza alcun onere economico a suo carico - potrà variare la composizione degli investimenti effettuati, riallocando totalmente o parzialmente gli stessi tra la Gestione Interna Separata ed i Fondi Assicurativi Interni. Il numero massimo di richieste di Switch è di tre all'anno. In ogni caso, le possibilità di Switch non utilizzate nel corso di un anno non sono cumulabili con quelle degli anni successivi.

La richiesta del Contraente dovrà essere effettuata mediante la compilazione dell'apposito modulo disponibile presso la sede dell'Intermediario.

L'operazione di Switch sarà eseguita il primo Giovedì successivo al ricevimento da parte dell'Impresa del relativo modulo. Qualora l'informazione arrivi all'Impresa di Giovedì, l'operazione di Switch verrà effettuata il Giovedì della settimana successiva.

In ogni caso, al termine dell'operazione di Switch, nella Gestione Interna Separata non potrà essere investita una percentuale superiore al 60% della somma dei seguenti valori:

- il capitale maturato nella Gestione Interna Separata alla Data di richiesta dello Switch, vale a dire la somma degli importi di Premio Investiti nella stessa, e rivalutati fino alla data della richiesta;
- il controvalore delle Quote dei Fondi Assicurativi Interni in relazione al Contratto, calcolato come prodotto del Valore Unitario delle Quote alla Data di valorizzazione precedente alla data della richiesta dello Switch moltiplicato per il numero di quote possedute al momento della richiesta.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Qualora il Contraente desideri investire contemporaneamente in più Fondi Assicurativi Interni è prevista una percentuale minima di investimento del 10% in ognuno dei Fondi prescelti.

A seguito dell'avvenuta operazione, l'Impresa invierà al Contraente una lettera di conferma nella quale fornirà le informazioni riguardanti la nuova composizione degli investimenti e, relativamente ai Fondi Assicurativi Interni, il nuovo numero delle Quote possedute ed il loro Valore Unitario riferito al giorno in cui è stata effettuata l'operazione.

Si precisa che l'operazione di Switch implica anche la variazione delle percentuali di allocazione dei Premi Unici Ricorrenti futuri.

Qualora nel corso di contratto il controvalore delle Quote complessivamente detenute si riduca di oltre il 20% rispetto all'ammontare dei Premi Investiti nei Fondi Assicurativi Interni, sarà possibile effettuare uno switch senza considerare il limite massimo di investimento nella Gestione Interna Separata sopra indicato. Sarà quindi consentito riallocare l'intero controvalore nella Gestione Interna Separata.

In questo caso, la richiesta di switch potrà essere effettuata entro 30 giorni dall'ultima rilevazione di performance negativa oltre il 20%.

È comunque facoltà del contraente, effettuare successivamente altre operazioni di switch nei Fondi Assicurativi Interni fermo restando i limiti di investimento sopra indicati.

13. RISCATTO

In caso di Riscatto Totale, possibile solo trascorsi 24 mesi dalla Data di Decorrenza del Contratto, l'Impresa corrisponderà al Contraente il Valore di Riscatto al netto di una percentuale variabile in funzione della Durata del Pagamento dei Premi stabilita e del numero di annualità residue come di seguito definito:

Durata Pagamento Premi	Penalità di riscatto
da 10 a 14 anni	1,60% x n° annualità residue
da 15 a 20 anni	1,50% x n° annualità residue
Da 21 a 25 anni	1,40% x n° annualità residue

Il numero di annualità residue è pari alla differenza tra il numero di annualità pattuite nel Piano di Durata del Pagamento dei Premi e il numero di annualità interamente pagate al momento del Riscatto.

Il Valore di Riscatto si ottiene sommando il Capitale Investito e rivalutato nella Gestione Interna Separata e/o il controvalore delle Quote dei Fondi Assicurativi Interni alla Data di Disinvestimento, ossia il primo Giovedì successivo al ricevimento da parte dell'Impresa della richiesta di Riscatto Totale corredata dalla relativa documentazione, al netto della Penalità di Riscatto sopra definita. Nel caso in cui tale richiesta arrivi all'Impresa di Giovedì, il disinvestimento verrà effettuato il Giovedì successivo.

Con il Riscatto Totale il Contratto si estingue. Per esercitare il Riscatto Totale, il Contraente dovrà effettuare la richiesta scritta corredata dalla relativa documentazione. L'Impresa corrisponderà al Contraente il valore di Riscatto Totale al netto delle imposte previste per Legge.

L'Impresa, al solo fine di agevolare l'effettuazione della richiesta di pagamento e a titolo di servizio alla clientela, mette a disposizione presso l'Intermediario e nel proprio sito istituzionale (<https://www.axa.it/area-sinistri>) un fac-simile del Modulo di Richiesta Liquidazione completo delle informazioni che devono essere necessariamente fornite.

È necessario tener presente, inoltre, che il Riscatto Totale del Contratto potrebbe comportare una diminuzione dei risultati economici e che le prestazioni dell'Impresa potrebbero risultare inferiori ai Premi Versati, sia per effetto, nel corso della Durata del Contratto, del deprezzamento del Valore Unitario delle Quote dei Fondi Assicurativi Interni prescelti, sia per l'applicazione dei Costi previsti.

14. COMUNICAZIONE PERIODICA

Entro i due mesi successivi alla chiusura di ogni anno solare, l'Impresa invierà al Contraente un Estratto Conto Annuale della posizione assicurativa.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Inoltre al Contraente verrà tempestivamente informato dall'Impresa su eventuali variazioni intervenute, rispetto alle informazioni contenute nelle presenti Condizioni Generali di Assicurazione, che possono avere rilevanza per il Contratto.

Infine l'Impresa si impegna a dare comunicazione per iscritto al Contraente qualora nel corso di Contratto il controvalore delle Quote complessivamente detenute si sia ridotto di oltre il 30% rispetto all'ammontare complessivo dei Premi Investiti e a comunicare ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%. Tali comunicazioni saranno effettuate entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui si è verificato l'evento.

15. PRESTITI

Il Contratto non permette l'erogazione di prestiti in dipendenza dello stesso.

16. LIQUIDAZIONI DELLE PRESTAZIONI DEL CONTRATTO

L'Impresa provvederà alla liquidazione delle prestazioni dovute previa ricezione di tutti i documenti necessari per dar corso alla liquidazione. L'Impresa, al solo fine di agevolare l'effettuazione della richiesta di pagamento e a titolo di servizio alla clientela, mette a disposizione presso l'Intermediario e nel proprio sito istituzionale (<https://www.axa.it/area-sinistri>) un fac-simile del Modulo di Richiesta Liquidazione completo delle informazioni che devono essere necessariamente fornite.

L'Impresa eseguirà il pagamento delle prestazioni derivanti dal Contratto entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione prevista. Decorso tale termine, sono dovuti dall'Impresa gli interessi moratori al tasso legale, a favore dei Beneficiari, a partire dal termine stesso fino alla data dell'effettivo pagamento.

Alla data di redazione del presente Set Informativo, i diritti derivanti da un qualsiasi Contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato l'evento su cui i diritti stessi si fondano, ai sensi dell'articolo 2952, comma 2 del Codice Civile modificato dal Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 2012, n.245. Tale prescrizione resterà in vigore, salvo eventuali modifiche successive.

Superato questo termine senza alcuna richiesta da parte dell'interessato, il diritto alle prestazioni si prescrive e non può essere esercitato, in quanto le somme maturate e non riscosse entro il termine di prescrizione del relativo diritto sono infatti devolute, ai sensi dell'art. 1 comma 345 della legge n. 266/2005 al fondo "depositi dormienti".

Tasse e imposte relative al Contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto. Ogni pagamento da Parte dell'Impresa viene effettuato in Italia, presso la sede dell'Impresa o dell'Intermediario.

17. CESSIONE, PEGNO E VINCOLO

Il Contraente può cedere ad altri il Contratto, così come può darlo in pegno e comunque vincolare il Capitale Assicurato. Tali atti diventano efficaci solo quando l'Impresa ne abbia fatto annotazione su apposita Appendice al Contratto.

Nel caso di pegno o vincolo, l'operazione di Riscatto Totale richiede l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

18. BENEFICIARI

Il Contraente designa i Beneficiari in caso di decesso dell'Assicurato nella Proposta di Assicurazione e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione con comunicazione scritta all'Impresa, oppure mediante disposizione testamentaria.

La designazione dei Beneficiari non può essere modificata nei seguenti casi:

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

- dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto all'Impresa, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi il decesso dell'Assicurato, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto all'Impresa di volersi avvalere del beneficio.

Nel primo caso, le operazioni di Riscatto, pegno e vincolo richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

19. TITOLARITÀ DEI FONDI ASSICURATIVI INTERNI

Fermo restando che i Premi Investiti sono convertiti in numero di Quote dei Fondi Assicurativi Interni, qualora sottoscritti, resta inteso che la titolarità degli stessi rimane di proprietà dell'Impresa.

20. INSERIMENTO DI NUOVI FONDI

L'Impresa ha la facoltà di istituire nuovi Fondi.

In tale caso, il Contraente verrà opportunamente informato dell'intervenuta istituzione di un nuovo Fondo, delle caratteristiche dello stesso e della possibilità di accedervi con operazioni di investimento previste dal presente Contratto.

Il nuovo Fondo verrà disciplinato da apposito Regolamento.

Se in corso di Contratto l'Impresa intende proporre ai Contraenti la possibilità di effettuare operazioni di investimento in nuovi Fondi o Gestioni Separate istituiti successivamente, si impegna a comunicare ai Contraenti la documentazione contrattuale aggiornata.

21. NON PIGNORABILITÀ E NON SEQUESTRABILITÀ

Ai sensi dell'articolo 1923 del Codice Civile le somme dovute in dipendenza del Contratto non sono né pignorabili né sequestrabili, fatte salve specifiche disposizioni di Legge.

22. DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO

Ai sensi dell'articolo 1920 del Codice Civile il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.

Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato possono non rientrare nell'asse ereditario.

23. VALUTA

Gli impegni contrattuali, i versamenti, il Capitale Assicurato investito nella Gestione Interna Separata ed il controvalore del numero di Quote relative ai Fondi Assicurativi Interni, sono regolati in Euro.

24. IMPOSTE

Le imposte, presenti e future, dovute sugli atti dipendenti dal Contratto sono a carico del Contraente, dell'Assicurato o dei Beneficiari o degli aventi diritto, secondo le Norme di Legge vigenti.

25. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il Contratto è regolato ed interpretato secondo la Legge italiana. Per ogni controversia relativa al Contratto, comprese quelle relative alla sua interpretazione, esecuzione e risoluzione è competente

l'autorità giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, Assicurato o Beneficiario previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi della Legge 9 agosto 2013 n. 98, salvo eventuali modifiche successive.

26. MODIFICHE AL CONTRATTO

Per tutto il periodo di validità del Contratto, l'Impresa si riserva il diritto di modificare e apportare qualsiasi variazione al presente Contratto secondo quanto si renderà necessario di volta in volta in seguito a modifiche della normativa di riferimento primaria o secondaria, o delle leggi sui contratti di assicurazione sulla vita.

Inoltre l'Impresa, in qualsiasi momento nel corso del periodo di validità del Contratto, ha la facoltà di modificare o variare il presente Contratto nel modo che ritenga ragionevolmente appropriato ed equo in seguito a modifiche, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dell'andamento demografico, dell'inflazione e di altre variabili di mercato.

Nel caso sia previsto per legge, o qualora in presenza di un giustificato motivo l'Impresa ritenga opportuno modificare o variare il presente Contratto, ne darà comunicazione al Contraente indicando le modifiche che intende apportare. Qualora il Contraente non intenda accettare tali modifiche dovrà darne comunicazione scritta all'Impresa entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione. In tal caso, il Contratto si intenderà risolto ed al Contraente sarà restituita una somma pari al controvalore delle Quote attribuite al Contratto ed al Capitale Assicurato investito in Gestione Interna Separata e rivalutato senza applicazione dei Costi di Riscatto. Il pagamento dovuto dall'Impresa sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione scritta del Contraente. In mancanza di comunicazione da parte del Contraente, il Contratto resterà in vigore alle nuove condizioni.